

***INCONTRI CON LA STORIA***

***LE RADICI LEGALI  
DELLO STATO DI  
ISRAELE***

**A cura di**

**David Elber**

**08/05/2023**

- Quali questioni di diritto internazionale coinvolgono Israele?

Risposta:

Sono parecchie. **Lo Stato di Israele da un lato è tra i pochi nati proprio sulla base di una decisione della comunità internazionale, la Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 1947 sulla suddivisione della locale amministrazione britannica in uno Stato ebraico, proclamato nel 1948, e in uno arabo, che non venne mai ad esistenza. Dall'altro lato per molti anni l'ONU ha assunto un atteggiamento anti israeliano fomentato dall'Unione Sovietica e dai paesi arabi ....**


## **CONTENUTO DELL'INCONTRO:**

- 1) Le fonti di diritto internazionale nella creazione del moderno Stato di Israele:
  - A) La Conferenza di Sanremo
  - B) Il Mandato per Palestina
  - C) I trattati di Sevres e Losanna
- 2) Analisi della Risoluzione 181 e il suo reale significato
- 3) Analisi della Risoluzione 242 e il suo valore

# **LE FONDI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE RELATIVE ALLO STATO DI ISRAELE:**

- 1919 Articolo 22 Statuto della Società delle Nazioni;
- 1920 Conferenza di Sanremo:
  - riconoscimento internazionale della Dichiarazione Balfour.
  - Creazione del sistema dei mandati in M.O.
- 1920 Trattato di Sevres;
- 1922 Mandato per la Palestina (è un trattato);
- 1923 Trattato di Losanna;
- 1945 Statuto dell'ONU: ART 80;

0 500 km



- FINLAND** New Countries
- New Borders
- Key Countries Winners
- Former Russian Empire

**Defeated former empires:**

- Germany
- Austria-Hungary
- Ottoman Empire
- Free cities
- Areas subject to referendum
- Contested areas

IRELAND  
UNITED KINGDOM

NORWAY  
SWEEDEN

DENMARK  
Schleswig

NETHERLANDS

BELGIUM  
Eupen-Malmedy

FRANCE  
Alsace-Lorraine

SPAIN

A.F.N.

SWITZERLAND

ITALY  
Trieste

AUSTRIA  
Klagenfurt

Rijeka

CZECHOSLOVAKIA

HUNGARY

ROMANIA

BULGARIA

ALBANIA

Thrace

TURKEY

SYRIA-LEBANON  
(French Mandate)

IRAQ  
(British Mandate)

FINLAND

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA  
Gdańsk

Klaipėda

GER.

Olsztyn

POLAND  
Silesia

Soviet Union

Bessarabia

IRAN

Izmir

# I MANDATI INTERNAZIONALI SI BASANO SULL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI

## ARTICOLO 22.

Alle colonie e ai territori che in conseguenza dell'ultima guerra hanno cessato di essere sotto la sovranità degli stati che prima li governavano e che **sono abitati da popoli che non sono ancora in grado di essere autosufficienti per le condizioni difficili del mondo moderno**, **si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli costituiscono un sacro principio di civiltà** e che le garanzie per la riuscita di questo principio devono essere incluse in questo accordo.

Il metodo migliore per dare un effetto pratico a questo principio è quello di affidare la tutela di detti popoli alle nazioni avanzate che date le proprie risorse, la loro esperienza o la loro posizione geografica possono assumersi al meglio questa responsabilità e che vogliono accettarla e questa tutela dovrà essere esercitata da loro come Mandatari in rappresentanza della Lega (delle nazioni).

**Il carattere del mandato deve differenziarsi a seconda dello stadio di sviluppo del popolo, della situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche ed altre circostanze simili.**


Certe comunità appartenenti precedentemente all'Impero turco hanno raggiunto uno stadio di sviluppo per cui la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta e assoggettata ai consigli e all'assistenza di un Mandatario fino al momento in cui esse potranno essere autosufficienti.

# IL SISTEMA DEI MANDATI INTERNAZIONALI:

DOPO LA I GUERRA MONDIALE FURONO CREATI OLTRE  
20 MANDATI INTERNAZIONALI SUDDIVISI IN 3  
CLASSI:

- 1) **CLASSE A** (TERRITORI APPARTENUTI ALL'IMPERO OTTOMANO) ➡ TRATTATO DI SEVRES RATIFICATO CON IL TRATTATO DI LOSANNA 1923
- 2) **CLASSE B** (TERRITORI APPARTENUTI ALL'IMPERO TEDESCO) ➡ TRATTATO DI VERSAILLES 1919
- 3) **CLASSE C** (TERRITORI APPARTENUTI ALL'IMPERO TEDESCO) ➡ TRATTATO DI VERSAILLES 1919

# I CONFINI DOPO I TRATTATI DI VERSAILLES, TRIANON, SEVRES, LOSANNA





# **I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:**

## **CONFINI:**


- UN IMPORTANTE E FONDAMENTALE **PRINCIPIO**, DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, E' QUELLO CHE PREVEDE I CONFINI DI UN NUOVO STATO SULLA BASE DEI CONFINI DELL'ENTITA' STATUALE O AMMINISTRATIVA CHE LO HA PRECEDUTO.

**– UTI POSSIDETIS IURIS**

# I CONFINI DOPO LA DECOLONIZZAZIONE



# I CONFINI DOPO LA DECOLONIZZAZIONE





# Former Yugoslavia








# Ex territori dell'Impero ottomano:

- Alcuni Stati subito indipendenti
- Alcuni Stati sotto regime mandatario





# I MANDATI DELLA S. D. N.

## Post-WWI Middle East (1923)






While most of the people of the region have ancient roots, most of the nations of the Middle East have existed for a relatively short time. This map shows modern borders and the years in which these countries gained independence.



# PERIODO DI AMMINISTRAZIONE OTTOMANA 1516 - 1917



# CONFERENZA DI SANREMO 1920

- **San Remo Resolution - April 25, 1920**
- (....)
- Le Parti Contraenti si impegnano ad affidare, **attraverso l'applicazione delle clausole dell'Art.22**, l'amministrazione della Palestina, entro confini che saranno determinati dalle Principali Potenze Alleate, ad un Mandatario, scelto dalle suddette Potenze. **Il Mandatario sarà responsabile della messa in atto della dichiarazione fatta originariamente il 2 novembre, 1917, dal Governo inglese, e adottata dalle altre Potenze Alleate in favore dello stabilimento in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico**, si deve chiaramente intendere che non sarà fatto nulla che possa recare pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o ai diritti e allo status politico riservati agli ebrei in qualsiasi altro paese.
- (...)

# TRATTATO DI SEVRES RATIFICATO CON IL TRATTATO DI LOSANNA 1923

## Trattato di Sèvres 10 agosto 1920

- I tre principi della Dichiarazione Inglese Balfour riguardanti la Palestina sono stati adottati nel Trattato di Sèvres:
- **ARTICOLO 95.**
- **Le Parti Contraenti concordano di affidare, attraverso l'applicazione delle disposizioni dell'Art. 22, l'amministrazione della Palestina, entro quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze Alleate, ad un Mandatario da scegliersi dalle suddette Potenze. Il Mandatario sarà responsabile della messa in atto della dichiarazione fatta in precedenza il 2 novembre 1917, dal Governo Inglese e adottata dalle altre Potenze Alleate, in favore della creazione in Palestina di un Focolare nazionale per il popolo ebraico, essendo chiaramente sottinteso che non si dovrà fare nulla che possa pregiudicare I diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche in Palestina, o I diritti e lo status politico goduto dagli ebrei in qualsiasi altro paese.**
- La Palestina è stata ufficialmente affidata al Mandato Britannico.

**MANDATE FOR PALESTINE,**  
TOGETHER WITH A  
**NOTE BY THE SECRETARY - GENERAL**  
**RELATING TO ITS APPLICATION**  
TO THE  
**TERRITORY KNOWN AS TRANS-JORDAN,**  
under the provisions of Article 25.

*Presented to Parliament by Command of His Majesty,  
December, 1922.*



LONDON.  
PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE

To be purchased through any Bookseller or directly from  
H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses:  
IMPERIAL HOUSE, KINGWAY, LONDON, W.C. 2, and 25, ABINGDON STREET, LONDON, S.W. 1.  
22, CECIL STREET, MANCHESTER; 1, St. AUGUSTINE'S CHURCH, GARDENS,  
49 St. JOHN'S SQUARE, BIRMINGHAM.

*Price 3d. net.*

# Il Mandato per la Palestina

COS'E' IL MANDATO PER LA PALESTINA?

**E' LO STRUMENTO GIURIDICO CREATO  
DALLA COMUNITA' INTERNAZIONALE  
PER FAR NASCERE LO STATO  
NAZIONALE DEL POPOLO EBRAICO**

# Il Mandato per la Palestina

**24 LUGLIO 1922:**

APPROVAZIONE DEL MANDATO

**16 SETTEMBRE 1922:**

APPROVAZIONE DEL MEMORANDUM INGLESE


**23 SETTEMBRE 1922:**


RATIFICA DEL MANDATO DA PARTE  
DELL'ASSEMBLEA DELLA S.d.N.

**29 SETTEMBRE 1923:**

ENTRATA IN VIGORE DEL MANDATO









# Il Mandato per la Palestina

- LO SCOPO DEL MANDATO E' CHIARAMENTE INDICATO NEL PREAMBOLO ED E' IL RISULTATO DEL COMBINATO DISPOSTO DUE PRINCIPI INCORPORATI NEL MANDATO E QUINDI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE:
  - 1) DICHIARAZIONE BALFOUR (CREAZIONE DI UNA PATRIA PER IL POPOLO EBRAICO)
  - 2) ART. 22 STATUTO DELLA S.d.N (AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI)
- ARTICOLI STRETTAMENTE LEGATI ALLA CREAZIONE DELLA JEWISH NATIONAL HOME:
  - ART. 2
  - ART. 4
  - ART. 6
  - ART. 7
  - ART. 11
- ARTICOLO CHE SANCISCE DI FATTO LA PARTIZIONE DEL MANDATO:
  - ART. 25

# Il Mandato Britannico per la Palestina

- **L'Assemblea della Lega Delle Nazioni:**
- Premesso che le principali Potenze Alleate hanno concordato , con lo scopo di dare effetto alle richieste dell'art. 22 del Patto della Lega delle Nazioni, di affidare ad un Mandatario scelto dalle suddette Potenze l'amministrazione del territorio della Palestina , che apparteneva precedentemente all'Impero turco, entro confini che devono essere fissati da loro ; e
- Premesso che le principali Potenze Alleate hanno anche concordato che il Mandatario fosse responsabile della realizzazione del contenuto della dichiarazione fatta il 2 novembre, 1917, dal governo di Sua Maestà Britannica ed adottata dalle suddette Potenze, in favore della nascita in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, si comprende chiaramente che niente potrà essere fatto di ciò che potrebbe pregiudicare I diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o I diritti e lo status politico goduti dagli ebrei in qualsiasi altra nazione;

# IL MANDATO BRITANNICO PER LA PALESTINA

Premesso che si è riconosciuto il legame storico del popolo ebraico con la Palestina e la necessità di ricostruire il suo focolare in quel paese; e

- Premesso che le principali Potenze Alleate hanno scelto la Maestà Britannica come Mandatario per la Palestina; e
- Premesso che il mandato concernente la Palestina è stato formulato nei termini seguenti e sottoposto all'Assemblea della Lega delle nazioni per l'approvazione; e
- Premesso che la Maestà Britannica ha accettato il mandato per la Palestina e lo eserciterà per la Lega delle Nazioni in conformità ai seguenti articoli; e
- (...)

# IL MANDATO PER LA PALESTINA

- (...)
- **ART. 2.**
- Il Mandatario avrà la responsabilità di mettere il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da poter assicurare la fondazione di un focolare nazionale ebraico, come delineato nel **preambolo** e dovrà assicurare lo sviluppo di istituzioni auto-governanti e dovrà assicurare I diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, indipendentemente dalla razza o religione.

# IL MANDATO PER LA PALESTINA


- **ART. 4.**
- Un'agenzia ebraica appropriata deve essere riconosciuta come ente pubblico allo scopo di consigliare e cooperare con l'Amministrazione della Palestina in questioni economiche, sociali e di altra natura che possano influire sull'istituzione della casa nazionale ebraica e sugli interessi della popolazione ebraica in Palestina e, sempre soggetti al controllo dell'Amministrazione per assistere e prendere parte allo sviluppo del Paese.
- L'organizzazione sionista, fintanto che la sua organizzazione e costituzione sono confacenti secondo il parere del Mandatario, sarà riconosciuta come tale agenzia. Adotterà misure in consultazione con il governo di Sua Maestà britannica per garantire la cooperazione di tutti gli ebrei che sono disposti a collaborare alla creazione della casa nazionale ebraica.

# IL MANDATO PER LA PALESTINA

CONFERMATO DALL'ART 80 DELLA  
CARTA ONU.  
PIENO DIRITTO SUI TERRITORI DI  
GIUDEA E SAMARIA

- (...)
- **ART. 6.**

L'Amministrazione della Palestina, da un lato assicurerà che i diritti e la posizione di altri settori della popolazione non siano pregiudicati e al contempo faciliterà l'immigrazione ebraica a condizioni favorevoli e incoraggerà, in cooperazione con l'Agenzia Ebraica con riferimento all'art. 4, uno stabile stanziamento degli ebrei su questa terra, incluse le terre statali e le terre deserte, non necessarie per scopi pubblici.



# IL MANDATO BRITANNICO PER LA PALESTINA

- (...)
- **ART. 7.**
- L'Amministrazione della Palestina è responsabile dell'emanazione di una legge sulla nazionalità. Saranno incluse in questa legge disposizioni formulate in modo da facilitare l'acquisizione della cittadinanza palestinese da parte degli ebrei che stabiliscono la loro residenza permanente in Palestina.

# IL MANDATO BRITANNICO PER LA PALESTINA

- **ART. 11**
- [...]
- **Disposizione seconda:**
  - L'Amministrazione può concordare con l'agenzia ebraica menzionata nell'articolo 4 di costruire o gestire, a condizioni giuste ed eque, qualsiasi lavoro pubblico, servizio e utilità, e di sviluppare qualsiasi risorsa naturale del paese, nella misura in cui queste questioni sono non direttamente intrapreso dall'Amministrazione. Qualsiasi accordo di questo tipo deve prevedere che nessun profitto distribuito da tale agenzia, direttamente o indirettamente, superi un ragionevole tasso di interesse sul capitale, e ogni ulteriore profitto sarà utilizzato da esso a beneficio del paese in un modo approvato dall'amministrazione.



# IL MANDATO BRITANNICO PER LA PALESTINA

- (...) ART. FATTO INSERIRE DAGLI INGLESÌ PER ACCONTENTARE LA FAMIGLIA HUSSEIN DELLO HEJAZ DOPO LA CONFERENZA DEL CAIRO DEL 1921. Chiaramente inteso che fa parte del territorio della Palestina
- **ART. 25.**
- Nei territori che si trovano tra il Giordano e il confine orientale della Palestina come determinato da ultimo, il Mandatario potrà, con il consenso dell'Assemblea della Lega delle Nazioni, *posporre o sospendere l'applicazione di tali disposizioni* di questo mandato se li considererà inapplicabili alle condizioni locali esistenti, e prendere i provvedimenti, per l'amministrazione dei territori, che riterrà adatti alle condizioni esistenti, **a patto che non siano intraprese azioni incompatibili con le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18.**

... Nessuna discriminazione di alcun tipo deve essere fatta tra gli abitanti della Palestina sulla base della razza, della religione o della lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per il solo motivo della sua fede religiosa.

**Relativo all'insediamento ebraico. Creazione della Transgiordania**

# **ISRAELE ATTRAVERSO IL DIRITTO INTERNAZIONALE:**

- 1945 STATUTO DELL'ONU: ART. 80
- 1948 PROCLAMAZIONE DI INDIPENDENZA;
- 1949 ACCORDI DI CESSATE IL FUOCO CON LIBANO, EGITTO, GIORDANIA E SIRIA;
- 1949 AMMISSIONE DELLO STATO DI ISRAELE ALL'ONU COME 59<sup>simo</sup> STATO MEMBRO;

LA RISOLUZIONE 181 DELL'ASSEMBLEA  
GENERALE DELL'ONU

E

IL SUO VALORE LEGALE

# **ISRAELE ATTRAVERSO IL DIRITTO INTERNAZIONALE:**


Quando la Gran Bretagna, in qualità di potenza mandataria, nell'aprile del 1947 formalizzò la sua rinuncia a continuare ad amministrare il Mandato per la Palestina, ne diede notizia formale all'Assemblea Generale convocata *ad hoc*.

**L'Assemblea Generale fu convocata in base alle disposizioni dell'art. 10 dello Statuto dell'ONU.**

# STATUTO ONU

## ARTICOLO 10

L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.




Se il Consiglio di Sicurezza è già riunito per dirimere una controversia l'Assemblea Generale deve astenersi dal formulare raccomandazioni

# LA RISOLUZIONE 181 DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU

ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU  
CONVOCATA IN BASE ALL'ART. 10  
DELLO STATUTO.

CARTINA DELLA PARTIZIONE  
PROPOSTA DALLA  
COMMISSIONE UNSCOP



RESOLUTION ADOPTED ON THE REPORT OF THE AD HOC COMMITTEE ON THE  
PALESTINIAN QUESTION

RESOLUTION ADOPTÉE SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION AD HOC CHARGÉE  
DE LA QUESTION PALESTINIENNE

181 (III). Future government of Palestine

A

*The General Assembly,*

*Having considered the report of the*

*Recommends to the United Kingdom, as the mandatory Power for Palestine, and to all other Members of the United Nations the adoption and implementation, with regard to the future government of Palestine, of the Plan of Partition with Economic Union set out below;*

*Requests that*

*(a) The Security Council take the necessary measures as provided for in the plan for its implementation;*

*(c) The Security Council determine as a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, in accordance with Article 39 of the Charter, any attempt to alter by force the settlement envisaged by this resolution;*

181 (II). Gouvernement futur de la  
Palestine

A

*L'Assemblée générale,*

*Après avoir examiné le rapport de la*

Il Consiglio di Sicurezza è l'unico organo titolato ad eseguire cambiamenti al Mandato in base all'art. 27 del Mandato



## City of Jerusalem

### A. SPECIAL REGIME

The City of Jerusalem shall be established as a *corpus separatum* under a special international regime and shall be administered by the United Nations. The Trusteeship Council shall be designated to discharge the responsibilities of the Administering Authority on behalf of the United Nations.

### B. BOUNDARIES OF THE CITY

The City of Jerusalem shall include the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages and towns, the most eastern of which shall be Abu Dis; the most southern, Bethlehem; the most western, Ein Karim (including also the built-up area of Motsa); and the most northern Shu'fat, as indicated on the attached sketch-map (annex B).

### D. DURATION OF THE SPECIAL REGIME

The Statute elaborated by the Trusteeship Council on the aforementioned principles shall come into force not later than 1 October 1948. It shall remain in force in the first instance for a period of ten years, unless the Trusteeship Council finds it necessary to undertake a re-examination of these provisions at an earlier date. After the expiration of this period the whole scheme shall be subject to re-examination by the Trusteeship Council in the light of the experience acquired with its functioning. The residents of the City shall be then free to express by means of a referendum their wishes as to possible modifications of the regime of the City.



# 1948

- DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DI ISRAELE  
14 MAGGIO 1948.
- INVASIONE ARABA:
  - PER CONQUISTA E DISTRUZIONE DI ISRAELE;
  - RIFIUTO DELLA RISOLUZIONE 181. MAI TENTATO DI CREARE UNO STATO ARABO-PALESTINESE INDIPENDENTE. LA GIORDANIA NEL 1950 HA ANNESSO I TERRITORI CONQUISTATI;
  - GUERRA DI AGGRESSIONE E' ESPRESSAMENTE ILLEGALE PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE

# 1949: LINEE DI ARMISTIZIO O CONFINI?

## 1949 RODI Accordi di Armistizio Tra Israele e Giordania

Si riporta la disposizione 9 dell'articolo VI:

- 9) *“The Armistice Demarcation Lines defined in articles V and VI of this Agreement are agreed upon by the Parties without prejudice to future territorial settlements or boundary lines or to claims of either Party relating thereto.”*
- “Le linee armistiziali come definite negli art. V e VI del presente accordo sono pattuite dalle parti senza pregiudicare futuri accordi territoriali o confini o rivendicazioni di ciascuna delle parti ad esso relative.”

# 1949: LINEE DI ARMISTIZIO O CONFINI?

## 1949 RODI Accordi di Armistizio Tra Israele e Egitto

- [...]
- articolo V disposizione 2 dell'accordo per il cessate il fuoco:
- ***The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to rights, claims and positions of either Party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question.***
- [La linea armistiziale non è da considerarsi in nessun modo come un confine politico o territoriale, ed è delineata senza pregiudicare i diritti, le rivendicazioni e le posizioni di entrambe le parti in merito alla risoluzione definitiva quella questione relativa alla Palestina.]



*fine*